



## DELIBERAZIONE N. 2 DEL 21.04.2023

**OGGETTO: "Nuovo Regolamento Borsa Merci" approvato con Deliberazione Consiglio n. 5 del 05.10.2022. Approvazione modifiche art. 5.**

Il Vice Presidente, in merito all'argomento oggetto di trattazione, rammenta che il Consiglio camerale, con Deliberazione n. 5 del 05.10.2022, ha approvato il Nuovo Regolamento Borsa Merci, che all'art. 5 testualmente recita:

*La Deputazione di Borsa è composta da cinque membri effettivi e due supplenti oltre a due esperti.*

*Tutti i componenti sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico e durano in carica un anno e comunque fino a nuova nomina.*

*La nomina dei cinque membri effettivi e dei due membri supplenti è fatta su designazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che presceglie le persone da designare fra gli appartenenti ai settori interessati all'attività della Borsa.*

*Il Segretario Generale pro tempore della Camera di Commercio è proposto d'ufficio quale esperto. Se nominato, egli può comunque delegare tale funzione al dirigente del settore all'interno del quale è posta l'attività della Borsa Merci.*

*La Camera di Commercio propone altresì un secondo componente esperto.*

*La partecipazione ai lavori della Deputazione è a titolo gratuito per tutti i membri compreso il Presidente.*

Il Relatore riferisce che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota inviata via pec il 29.12.2022, in merito al citato art. 5 ha formulato le seguenti osservazioni, come di seguito enunciate:

1. al comma 2 la previsione di una proroga implicita relativa alla durata dei componenti la Deputazione "comunque fino a nuova nomina" non sembra ascrivibile ad alcuna disposizione in materia e, pertanto, si ritiene che detta previsione debba essere espunta dall'articolo in argomento;
2. il Segretario Generale - di nomina Ministeriale - non può delegare la funzione al Dirigente del settore all'interno del quale è posta l'attività della Borsa Merci; la nomina ministeriale non è infatti delegabile ed è relativa all'istruttoria che lo stesso Ministero svolge nei confronti di ogni singolo componente la Deputazione, attraverso la verifica dei requisiti morali, oltre che dei titoli ed esperienze possedute.



La Giunta camerale, recependo le osservazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Deliberazione n. 11 del 31.01.2023 ha predisposto la riformulazione dell'art. 5 come di seguito riportata:

**La Deputazione di Borsa è composta da cinque membri effettivi e due supplenti oltre a due esperti.**

**Tutti i componenti sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico e durano in carica un anno.**

**La nomina dei cinque membri effettivi e dei due membri supplenti è fatta su designazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che presceglie le persone da designare fra gli appartenenti ai settori interessati all'attività della Borsa.**

**Il Segretario Generale *pro tempore* della Camera di Commercio è proposto d'ufficio quale esperto.**

**La Camera di Commercio propone altresì un secondo componente esperto.**

**La partecipazione ai lavori della Deputazione è a titolo gratuito per tutti i membri compreso il Presidente.**

e sottoposto le predette modifiche all'approvazione del Consiglio Camerale.

Il Vice Presidente, non registrando interventi da parte dei presenti, invita pertanto i Consiglieri a procedere alla votazione in merito all'argomento oggetto di trattazione.

*Consiglieri presenti e votanti: 20 (n. 10 presenti in aula e n. 10 presenti in videoconferenza)*

*Voti favorevoli: 20*

*Voti contrari: nessuno*

*Astenuti: nessuno*

Tutto ciò premesso,

## IL CONSIGLIO

- Sentita la relazione del Vice Presidente;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs 219/2016;



- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 19 del 08.02.2022;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 27 del 29.04.2022;
- Richiamate la legge n. 272 del 20 marzo 1913 recante la disciplina delle Borse Merci ed il relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. n. 1068 del 4 agosto 1913 e ss.mm.ii.;
- Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1951 (G.U. 22 agosto 1951), con il quale è stata istituita la Borsa Merci di Bari;
- Richiamato il Regolamento della Borsa Merci di Bari, approvato con Deliberazione della Giunta camerale n. 48 del 26 marzo 2012;
- Visto l'art. 5 del Nuovo Regolamento Borsa Merci approvato con la Deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 05.10.2022;
- Vista la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy inviata via pec il 29.12.2022;
- Condivise integralmente le osservazioni del suddetto Ministero in merito all'art. 5 del Nuovo Regolamento Borsa Merci;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 11 del 31.01.2023 e condivise le modifiche all'art. 5 del "Regolamento della Borsa Merci della Camera di Commercio di Bari", come predisposte dallo stesso Organo esecutivo, e così di seguito enunciate:

**La Deputazione di Borsa è composta da cinque membri effettivi e due supplenti oltre a due esperti.**

**Tutti i componenti sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico e durano in carica un anno.**

**La nomina dei cinque membri effettivi e dei due membri supplenti è fatta su designazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che presceglie le persone da designare fra gli appartenenti ai settori interessati all'attività della Borsa.**

**Il Segretario Generale pro tempore della Camera di Commercio è proposto d'ufficio quale esperto.**



**La Camera di Commercio propone altresì un secondo componente esperto. La partecipazione ai lavori della Deputazione è a titolo gratuito per tutti i membri compreso il Presidente.**

- Visto il parere favorevole del Dott. Luigi Di Carlo, Titolare P.O. "Regolazione Attività Economiche", in merito alla legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;
- Visto il parere favorevole del Dott. Michele Lagioia, Dirigente *ad interim* del Settore "Legale e Fede Pubblica";
- Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge, in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza e in presenza da quelli in aula;

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le modifiche all'art. 5 del "Regolamento della Borsa Merci della Camera di Commercio di Bari", come predisposte dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 11 del 31.01.2023, nei termini di seguito riportati:

**La Deputazione di Borsa è composta da cinque membri effettivi e due supplenti oltre a due esperti.**

**Tutti i componenti sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico e durano in carica un anno.**

**La nomina dei cinque membri effettivi e dei due membri supplenti è fatta su designazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che presceglie le persone da designare fra gli appartenenti ai settori interessati all'attività della Borsa.**

**Il Segretario Generale pro tempore della Camera di Commercio è proposto d'ufficio quale esperto.**

**La Camera di Commercio propone altresì un secondo componente esperto.**

**La partecipazione ai lavori della Deputazione è a titolo gratuito per tutti i membri compreso il Presidente.**

2. di rieditare integralmente il suddetto Regolamento nel documento allegato alla presente Deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;



CAMERA DI COMMERCIO  
BARI

3. di inviare la presente Deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per l'approvazione e l'emanazione dei necessari atti consequenziali.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Angela Patrizia PARLIPILLO)

IL VICE PRESIDENTE

(Dott. Pietro PICCIONI)



## **REGOLAMENTO DELLA BORSA MERCI DI BARI**

### **CAPO I** **ISTITUZIONI, SCOPO E VIGILANZA**

#### **Art. 1**

La Borsa Merci di Bari, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951 (G.U. 22 agosto 1951) è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913 n. 272, del relativo regolamento approvato con R.D. n. 1068 del 4 agosto 1913 e dalle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di borsa.

#### **Art. 2**

La Borsa Merci è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di prodotti e di merci che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni, in base alle disposizioni vigenti, si svolgono presso le Borse Valori.

Le spese necessarie all'esplicazione delle attività della Borsa Merci sono a carico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari.

#### **Art. 3**

La Borsa Merci è posta sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, alla quale spetta di emanare le norme che regolano il mercato nell'ambito della Borsa stessa.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari provvede all'amministrazione della Borsa.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché i componenti della Giunta ed i funzionari dell'Ente a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tutti i locali della Borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero incaricati di funzioni di vigilanza.

#### **Art. 4**

Le disposizioni di cui all'articolo precedente restano valide anche nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione, ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con R.D. n. 29 del 04.01.1925.

In tal caso l'ente concessionario, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione è tenuto a sottoporre il suo statuto ed il regolamento all'approvazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari.



## **CAPO II** **DEPUTAZIONE**

### **Art. 5**

La Deputazione di Borsa è composta da cinque membri effettivi e due supplenti oltre a due esperti. Tutti i componenti sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico e durano in carica un anno. La nomina dei cinque membri effettivi e dei due membri supplenti è fatta su designazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che presceglie le persone da designare fra gli appartenenti ai settori interessati all'attività della Borsa. Il Segretario Generale *pro tempore* della Camera di Commercio è proposto d'ufficio quale esperto. La Camera di Commercio propone altresì un secondo componente esperto. La partecipazione ai lavori della Deputazione è a titolo gratuito per tutti i membri compreso il Presidente.

### **Art. 6**

La Deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi, il Presidente. Le deliberazioni sono valide allorché sono prese con la presenza di almeno cinque membri, tra effettivi ed eventuali supplenti, e a maggioranza assoluta dei presenti. I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della Deputazione; essi però hanno diritto voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti. La Deputazione tiene di regola le sue sedute nei locali della Borsa. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura all'uopo delegato oppure responsabile dell'unità operativa cui la Borsa afferisce. La Deputazione può essere convocata, oltre che dal suo Presidente, anche dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

### **Art. 7**

La Deputazione sorveglia l'andamento della Borsa e provvede affinché siano osservate le leggi e i regolamenti: qualora la Deputazione riscontri irregolarità, compresi gli abusi eventualmente commessi dal personale, formula proposte per gli eventuali provvedimenti da adottare. La Deputazione formula infine proposte per il migliore funzionamento dei servizi. Contro le deliberazioni della Deputazione è ammesso il ricorso alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura entro cinque giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Contro la decisione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura può proporsi ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico entro dieci giorni dalla notifica di tale decisione.



### CAPO III COMITATO DI BORSA

#### Art. 8

Il Comitato di Borsa è nominato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con cadenza almeno quinquennale e comunque per un periodo minimo pari alla durata di un'amministrazione camerale, secondo quanto stabilito dalla Legge 580/93 e successive modificazioni e integrazioni. I componenti del Comitato di Borsa restano peraltro in carica fino alla nomina dei nuovi. La stessa Camera si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di sostituire in tutto o in parte i componenti del Comitato con provvedimento motivato anche prima della scadenza assegnata.

Il Comitato di Borsa ha il compito di:

1. provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di borsa, di cui agli artt. 19, 20 e 21 del presente Regolamento;
2. denunciare alla Deputazione di Borsa gli operatori che, nell'esplicazione della loro attività di borsa, contravvengono alle leggi ed ai regolamenti;
3. proporre alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la formazione di contratti tipo, regolamenti tecnici, peritali o arbitrali;
4. svolgere tutte le altre mansioni che le leggi e i regolamenti attribuiscono ai Comitato preposti alla vigilanza.

#### Art. 9

Il numero dei membri del Comitato di Borsa è determinato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentito il parere della Deputazione, in misura comunque non superiore alle 15 (quindici) unità.

I membri del Comitato sono scelti fra gli operatori dei settori interessati alla produzione e al commercio delle merci comprese nei listini e designati dalle Associazioni di Categoria.

Nella compagine del Comitato gli ambiti merceologici tradizionale espressione della Borsa Merci di Bari sono rappresentati ciascuno con il numero minimo di componenti a fianco specificato:

<b>Olio</b>	<i>2 componenti</i>
<b>Vino</b>	<i>2 componenti</i>
<b>Mandorle</b>	<i>1 componente</i>
<b>Cereali</b>	<i>2 componenti</i>
<b>Legumi</b>	<i>1 componente</i>
<b>Ortofrutta</b>	<i>1 componente</i>
<b>Fiori</b>	<i>2 componenti</i>
<b>Piante</b>	<i>1 componente</i>

Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. In caso di assenza o impedimento, svolge le funzioni di Presidente il componente più anziano di età.

La funzione di membro del Comitato è incompatibile con quella di componente della Deputazione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Camera all'uopo delegato oppure assegnato all'unità operativa cui la Borsa Merci di Bari afferisce.





### Art. 10

Il Comitato può valersi, per il compimento delle funzioni assegnategli e, in particolare, per la tenuta dei listini di Borsa, di una o più commissioni, presiedute da un membro del Comitato, assistito da un dipendente camerale all'uopo delegato oppure assegnato all'unità operativa cui la Borsa Merci di Bari afferisce.

I componenti delle Commissioni, in numero non superiore a 9 (nove) per ciascuna Commissione, sono proposti dal Comitato e nominati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

I componenti delle Commissioni sono scelti primariamente tra i membri del Comitato di Borsa.

I componenti delle Commissioni decadono automaticamente in caso di 3 (tre) assenze consecutive non giustificate.

Le Commissioni hanno la stessa durata del Comitato di Borsa. I componenti delle Commissioni di Borsa restano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi. La stessa Camera si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di sostituire in tutto o in parte i componenti delle Commissioni con provvedimento motivato anche prima della scadenza assegnata.

Le riunioni del Comitato e delle eventuali Commissioni sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti.

## CAPO IV IL MERCATO

### Art. 11

La Borsa Merci di Bari riconosce e promuove l'utilizzo e la diffusione della piattaforma telematica di BORSA MERCI TELEMATICA S.c.p.a., Società del sistema camerale costituita il 26 gennaio del 2000, ai sensi dell'articolo 2 secondo comma della legge 580 del 1993, quale luogo di scambio e fonte di informazioni per tutti i prodotti presenti nei propri listini.

In coerenza con il perseguimento degli scopi aziendali, B.M.T.I. intende realizzare sei obiettivi fondamentali:

1. regolamentare i mercati del settore Agricolo, Agroalimentare e Ittico attualmente privi di un inquadramento normativo;
2. offrire un sistema di scambi che sia in grado di garantire la trasparenza dei prezzi;
3. fornire informazioni complete ed affidabili (prezzi, quantità, capacità di stoccaggio, trend di settore, ecc.);
4. aumentare la velocità degli scambi rendendo il mercato più liquido ed efficiente;
5. ottimizzare la struttura dei costi e ridurre i rischi lungo tutte le filiere di mercato;
6. aumentare la visibilità delle proposte e conseguentemente allargare i confini di business degli operatori.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto contenuto nel Regolamento Consortile della suddetta società, che contempla modalità e termini per la gestione della Borsa Merci Telematica Italiana che consente agli operatori accreditati di accedere alle contrattazioni, anche da postazioni remote, mediante un'unica piattaforma telematica nazionale.



### **Art. 12**

E' in facoltà della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, sentito il parere della Deputazione, di privare del diritto di accesso alla Borsa, per un tempo determinato o illimitato, a seconda dei casi, chi se ne renda indegno per qualsiasi motivo.

### **Art. 13**

I provvedimenti di esclusione dalla Borsa, nonché quelli di revoca dell'esclusione stessa, debbono essere comunicati a tutte le altre Borse della Repubblica, a cura della Deputazione.

### **Art. 14**

I mediatori accreditati hanno l'obbligo di fornire alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e alla Deputazione di Borsa tutte le informazioni relative alla attività da essi svolta in Borsa.

### **Art. 15**

Gli affari conclusi tramite Borsa o con riferimento alle condizioni e agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente Regolamento, delle norme che regolano il funzionamento di Borsa Mercè Telematica Italiana e degli eventuali regolamenti speciali.

### **Art. 16**

Nei locali della Borsa, oltre che tramite piattaforma telematica, è possibile svolgere, se attivate, contrattazioni relative alla compravendita a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentita la Deputazione di Borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi, le nomenclature, con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche, e stabilire in relazione a ciascuna di esse, le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

### **Art. 17**

La compravendita coattiva e le aste pubbliche previste dal codice civile sono eseguite, tramite Borsa Mercè, da mediatori regolarmente iscritti nel Registro Imprese.

L'avvio d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità di esecuzione.

### **Art. 18**

Per i contratti conclusi nella Borsa o con espresso riferimento alla Borsa stessa, valgono, salva diversa pattuizione, i termini e le modalità contemplati dagli usi vigenti nella provincia di Bari, accertati, approvati e pubblicati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari.



## **CAPO V** **LISTINI DI BORSA**

### **Art. 19**

Entro la prima quindicina del dicembre di ciascun anno, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentita la Deputazione, compila il calendario della Borsa per la formazione dei listini per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della Borsa per la definizione dei listini a determinati giorni della settimana.

### **Art. 20**

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatto dal Comitato di Borsa anche attraverso la sua eventuale articolazione in Commissioni.

Il Comitato, anche attraverso le Commissioni, rileva i prezzi medi delle transazioni commerciali significative, adeguatamente comprovate da documentazione probatoria, concluse tra la riunione precedente e quella per la formazione del nuovo listino e comunque non anteriore ai precedenti quindici giorni.

In assenza di transazioni significative, il listino viene confermato, salvo diversa indicazione, motivata, dei componenti.

### **Art. 21**

Le riunioni di Comitato e Commissioni si tengono in presenza presso la sede della Borsa Merci di Bari all'interno del Palazzo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altra sede all'uopo deputata.

Qualora ciò fosse impedito da qualsiasi evento, fatto o accadimento, nonché per causa di forza maggiore, nell'intento di assicurare continuità e storicità alla funzione di rilevazione dei prezzi, è consentito svolgere le riunioni in modalità telematica, con visualizzazione dei partecipanti corredata da audio, o telefonica, in quest'ultimo caso, anche a mezzo sistemi di messaggistica.

Ai partecipanti alle riunioni in presenza o in modalità telematica con visualizzazione dei partecipanti corredata da audio spetta, qualora consentito dalla normativa vigente e previa verifica della disponibilità nel Bilancio camerale, un gettone di presenza, onnicomprensivo di spese e oneri, il cui valore e le eventuali variazioni sono comunicate agli interessati.

Ai partecipanti alle riunioni che dovesse essere necessario tenere in qualsiasi altra forma o modalità diversa da quella in presenza o telematica con visualizzazione dei partecipanti corredata da audio, spetta il gettone di cui al precedente comma nella misura non superiore al 50% dello stesso.

### **Art. 22**

La Deputazione di Borsa, qualora lo ritenga necessario, impartisce al Comitato, oppure direttamente alle Commissioni, se costituite, i criteri direttivi per l'inclusione di prodotti e merci nei listini di Borsa e per la formazione degli stessi listini nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura cura la pubblicazione e la diffusione dei listini.